



242632

Il Ministro del Tesoro

VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, e in particolare l'art. 22, comma 1, lett. a) e c) il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

VISTO il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante tra l'altro disposizioni per la disciplina del gruppo creditizio, e in particolare l'art. 30 concernente la vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio anche con riguardo alle partecipazioni detenibili;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, che dà attuazione alla direttiva 92/30/CEE del Consiglio del 6 aprile 1992 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, e in particolare gli artt. 4 e 5 recanti disposizioni rispettivamente in materia di vigilanza regolamentare e di adempimenti delle autorità creditizie;

VISTO l'art. 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 concernente le partecipazioni detenibili dagli enti creditizi in imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTE le delibere del Comitato del credito del 28 gennaio 1981, 27 ottobre 1983, 19 settembre 1986 e del 6 febbraio 1987 in materia di partecipazioni detenibili dalle aziende di credito e dagli istituti di credito speciale;

VIŒTO il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991, che disciplina l'acquisizione di partecipazioni di controllo da parte delle aziende di credito in societ  finanziarie di partecipazione, aventi sede legale in Italia e all'estero;

CONSIDERATO che la richiamata direttiva 89/646/CEE riconosce agli enti creditizi la possibilit  di operare in tutti i settori finanziari elencati nella lista allegata alla direttiva stessa, direttamente ovvero attraverso articolazioni dotate di autonoma personalit  giuridica;

RAVVISATA l'opportunit  di consentire agli enti e ai gruppi creditizi forme di accesso al capitale di imprese non creditizie e non finanziarie, anche ai fini di una maggiore uniformit  delle condizioni concorrenziali nell'ambito del mercato unico europeo;

RAVVISATA pertanto la necessit  di sostituire alle vigenti disposizioni una nuova e unitaria disciplina delle partecipazioni detenibili dagli enti e dai gruppi creditizi;

SENTITO il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 10 e 11 giugno 1993;

D E C R E T A

1. Partecipazioni detenibili

Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia delle partecipazioni detenibili dagli enti creditizi nazionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 481/92, escluse le casse di credito cooperativo, e dai gruppi creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 356/90.

Gli enti e i gruppi creditizi possono detenere partecipazioni in enti creditizi, finanziari, strumentali, in imprese di assicurazione e in altre imprese nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

L'ammontare complessivo degli investimenti in par-

h

tecipazioni e in immobili non può comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza così come definito in sede comunitaria in materia di fondi propri.

Nel disciplinare le partecipazioni detenibili dagli enti e dai gruppi creditizi, la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 528/92.

2. Partecipazioni in enti creditizi, finanziari e strumentali

Gli enti e i gruppi creditizi possono detenere liberamente partecipazioni in altri enti creditizi e finanziari, salvo quanto previsto dalla legge n. 287/90.

Alla Banca d'Italia è rimesso il potere di autorizzare il superamento di soglie predeterminate, non inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente creditizio o finanziario partecipato, nonché l'acquisizione del controllo in società strumentali. Le partecipazioni di minoranza in società che svolgono attività ausiliaria alle società del gruppo ricadono nella disciplina prevista al paragrafo 4 del presente decreto.

Al fine di preservare l'adeguatezza dei mezzi propri degli enti e dei gruppi creditizi, la Banca d'Italia potrà sottoporre ad autorizzazione l'assunzione di partecipazioni che determinino il superamento di una percentuale rilevante, non inferiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante.

Nel rilascio delle autorizzazioni di competenza, la Banca d'Italia tiene conto della capacità del soggetto partecipante, in relazione alla sua situazione tecnica, di organizzarsi in strutture complesse e di espandersi in settori di operatività complementari. La Banca d'Italia verifica inoltre che l'articolazione del gruppo creditizio non sia di ostacolo all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

3. Partecipazioni in imprese di assicurazione

Gli enti e i gruppi creditizi possono assumere partecipazioni in imprese di assicurazione, nel rispetto delle procedure previste per la assunzione di partecipazioni in enti creditizi e finanziari, fermi restando i poteri dell'ISVAP in materia, entro il limite del 40 per cento rispetto al patrimonio del partecipante, calcolato a livello individuale e consolidato.

Nell'ambito del gruppo creditizio, fermo restando il già indicato limite a livello consolidato, per le partecipazioni della specie assunte da un singolo ente creditizio appartenente al gruppo, è stabilito un limite pari al 60 per cento del patrimonio del partecipante.

Alla Banca d'Italia è rimesso il potere di autorizzare il superamento di soglie predeterminate, non inferiori al 10 per cento del capitale dell'impresa di assicurazione ovvero non inferiori al 10 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante.

4. Partecipazioni in imprese non creditizie e non finanziarie

Al fine di completare la gamma delle funzioni che gli enti creditizi possono svolgere nei rapporti con gli operatori del mondo produttivo, è consentita l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali di seguito indicati, la cui attuazione è demandata alla Banca d'Italia. Le imprese in cui acquisire partecipazioni dovranno essere selezionate dagli enti e gruppi creditizi sulla base sia dei vantaggi reddituali ad essi rivenienti dalle relative operazioni sia della necessità di evitare che le nuove opportunità si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo. Tali opportunità arricchiscono la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa e sono

volte a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

A questi fini la disciplina prevederà che, nei confronti di imprese in difficoltà non transitorie, sia inibita la conversione di crediti in partecipazioni e la sottoscrizione di azioni. Interventi partecipativi in imprese in difficoltà transitorie possono essere effettuati purchè nell'ambito di piani che ne prevedano il riequilibrio economico e finanziario. Tali operazioni saranno assistite da particolari cautele prevedendo procedure che possano dar luogo anche a verifiche specifiche. Forme di cautela saranno previste anche per le acquisizioni di azioni derivanti da recupero crediti.

Le soglie di detenibilità previste nel presente decreto sono fissate tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 12 della direttiva 89/646/CEE, con riferimento al patrimonio del partecipante, e del principio di separatezza banca-industria, con riferimento alla percentuale di interessenza nel capitale del partecipato.

Per quanto riguarda i limiti di detenibilità determinati rispetto al patrimonio del partecipante, gli investimenti sono liberamente detenibili fino ai limiti del 3 per cento e del 15 per cento, rispettivamente per la singola partecipazione e per il complesso delle partecipazioni.

La Banca d'Italia potrà consentire a taluni enti e gruppi creditizi di investire in tali partecipazioni fino al limite del 6 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante per la singola interessenza e del 50 per cento per il complesso delle partecipazioni.

Tali maggiori limiti di detenibilità per gli enti e i gruppi creditizi sono fissati dalla Banca d'Italia tenendo conto:

- 1) dell'esperienza maturata nel comparto;
- 2) della capacità di fronteggiare i rischi, con riferimento all'adeguatezza patrimoniale, alla concentrazione dei fidi, all'equilibrio della situazione finanziaria e

L

all'esposizione ai rischi di mercato;

3) dell'adeguatezza della sua struttura organizzativa, valutata anche facendo riferimento alla capacità di selezionare la propria clientela.

Al fine della suddetta abilitazione, gli enti e i gruppi creditizi dovranno presentare inoltre un ammontare di patrimonio non inferiore a una soglia minima fissata dalla Banca d'Italia e una situazione economico-patrimoniale soddisfacente.

La Banca d'Italia potrà altresì individuare taluni enti e gruppi creditizi specializzati ai quali consentire di investire in partecipazioni della specie, fino a un ammontare massimo, determinato in rapporto al patrimonio di vigilanza, del 15 per cento, con riferimento ad una singola partecipazione, e del 60 per cento, con riferimento al complesso delle partecipazioni qualificate, come definite dall'art. 1 della direttiva 89/646/CEE.

Per l'individuazione di questi ultimi soggetti, la Banca d'Italia tiene conto dei requisiti previsti per le banche e gruppi abilitati e verifica che la struttura delle scadenze delle passività dell'ente creditizio partecipante sia coerente con il più ampio impegno consentito in tale forma di finanza d'impresa.

Per la generalità degli enti e dei gruppi creditizi potrà essere inoltre stabilita la quota minima del plafond da riservare agli investimenti in azioni di società quotate nei mercati regolamentati o delle quali sia stata richiesta la quotazione.

Con riferimento all'esigenza di separatezza, è stabilito che le partecipazioni in imprese diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono superare il limite del 15 per cento del capitale del partecipato. Tale limite potrà essere superato dagli enti e gruppi creditizi abilitati e specializzati; il valore della partecipazione dovrà essere contenuto entro l'ammontare del 2 per cento del patrimonio di vigilanza del partecipante.

In relazione a particolari tipi di partecipazioni ovvero al superamento dei limiti di detenibilità indicati dalle disposizioni applicative del presente decreto, la Banca d'Italia potrà richiedere l'osservanza di condizioni per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni.

La Banca d'Italia individua i criteri prudenziali per la detenzione di partecipazioni in imprese non bancarie e non finanziarie:

- che abbiano riportato risultati di bilancio non soddisfacenti;
- i cui titoli non siano quotati nei mercati regolamentati né sia stata per essi richiesta la quotazione.

5. Succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari

La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 481/92.

6. Disposizioni finali

Il presente decreto sostituisce le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 28 gennaio 1981, 27 ottobre 1983, 19 settembre 1986 e del 6 febbraio 1987 in materia di partecipazioni detenibili dalle aziende di credito e dagli istituti di credito speciale, nonché il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991.

Roma, addì 22 GIU. 1993.

IL MINISTRO

